

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

"**Mediazione**": l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

"**Organismo**" si intende **OCF – Organismo di Conciliazione di Firenze**, sia nella sua sede principale sia nelle sue articolazioni, come sedi secondarie o sedi presso enti pubblici ovvero presso il Tribunale ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 28/2010 e successive modifiche;

"**Responsabile dell'Organismo**" o semplicemente "Responsabile" si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con delibera del Consiglio Direttivo, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;

"**Responsabile della sede distaccata**" si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, solo con riferimento alla specifica sede distaccata di OCF, con delibera del Consiglio Direttivo, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente;

"**Segreteria**" si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo;

"**Garante**" il soggetto, anche collegiale, cui, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto di OCF, spetta, tra gli altri, il compito di vigilare sul corretto svolgimento della procedura di nomina del mediatore, secondo le modalità previste dall'art. 7;

"**Sede secondaria**", la sede distaccata dell'organismo dislocata in altra provincia della medesima regione, ovvero in altra regione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.Lgs. n. 28/10 e successive modifiche, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito o ordine del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

3. La mediazione potrà svolgersi anche secondo le modalità telematiche previste dall'allegato "C", una volta che l'organismo si sia dotato delle adeguate strutture anche informatiche.

Art. 3 – Avvio del procedimento

1. Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line e scaricabili dal sito internet dell'Organismo, ovvero in carta libera purchè contenga gli elementi previsti dal comma successivo.

2. Nella domanda di mediazione devono essere indicati:

a) il nome dell'organismo di mediazione e il numero di iscrizione al Ministero;

- b) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- c) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere e/o deposito di visura camerale aggiornata;
- d) descrizione dell'oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa;
- e) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
- f) dati identificativi dell'avvocato che assisterà la parte nel procedimento di mediazione e del soggetto che eventualmente rappresenterà la parte nell'incontro di mediazione. E' prescritta l'assistenza del legale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore;
- g) dichiarazione del proponente di non aver depositato per la stessa controversia altre domande di mediazione presso diversi organismi di conciliazione.
- h) documentazione relativa all'eseguito versamento delle spese di avvio.

3. La domanda può contenere:

- a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- b) dichiarazione dell'attivante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
- c) manifestazione preventiva della disponibilità a proseguire la procedura di mediazione oltre il primo incontro.
- d) richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte, o tutte le parti invitate, non abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione, ove la controversia non verta in talune delle materie di cui all'art. 5 co. 1 bis D.Lgs. 28/2010

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10 e successive modifiche, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

6. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati ovvero la parte attivante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo sospende la domanda ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.

Art. 4 - La Segreteria

- 1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza.
- 2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, contenente per ogni procedimento di

mediazione, le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, alla data di deposito della domanda, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. La Segreteria verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione, e del rimborso delle spese vive sopportate (quali quelle di spedizione a mezzo posta).

4. La Segreteria, inoltre, **comunica**, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) **alla parte attivante**: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro ;
- b) **all'altra o alle altre parti** la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato nonché data e luogo del primo incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno sette giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare al procedimento personalmente e assistito da un legale. Qualora per la parte istante ricorra la necessità di provvedere in tempi rapidi alla detta comunicazione, anche per gli effetti dell'art. 5 u.c. D.Lgs. 28/210, la parte istante in aggiunta all'organismo può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

5. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10.

6. Ove la controversia non verta in talune delle materie di cui all'art. 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010 in caso di mancata adesione della parte invitata e su richiesta della parte attivante, la segreteria provvederà a rilasciare una dichiarazione di conclusione del procedimento di mediazione; il suddetto verbale verrà rilasciato senza alcun ulteriore costo.

7. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:

- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- qualora siano decorsi **tre** mesi dalla data di deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.

8. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

9. L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo.

Art. 5 – Sedi distaccate

1. Per le domande presentate alle sedi distaccate di OCF, ove istituite, si applicherà il presente regolamento e la sede della procedura sarà presso le stesse.

2. I mediatori delle procedure presentate alle sedi distaccate saranno designati in base all'art. 7 dal "Responsabile della sede distaccata", sotto la vigilanza del Garante e secondo le modalità ed i criteri dell' art. 7.

Art. 6 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede di OCF, principale o secondaria,

secondo quanto indicato dalla Segreteria e dal Responsabile.

2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Art. 7 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo per esse soddisfacente.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la designazione del mediatore avviene secondo criteri di rotazione e nelle modalità che seguono. Il Responsabile di OCF, sotto la vigilanza del Garante, designa il mediatore individuandolo tra i nominativi inseriti nell'elenco di OCF, la cui iscrizione è subordinata alla verifica dei requisiti individuati dal Consiglio Direttivo di OCF.

La designazione avviene secondo un criterio di turnazione; qualora ne ravvisi l'opportunità, ovvero ne riceva richiesta da una delle parti, il Responsabile dell'Organismo, sotto la vigilanza del Garante, con atto motivato, nomina un mediatore anche prescindendo dal criterio della turnazione degli incarichi: in questi casi la designazione dovrà avvenire considerando la specifica competenza, disponibilità e esperienza in mediazione richiesta dall'oggetto e dalle caratteristiche delle parti della controversia e potrà avvenire anche ricorrendo agli elenchi dei mediatori di altri Organismi di mediazione. Anche nei casi in cui la designazione avvenga prescindendo dalla turnazione, deve comunque essere assicurata l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Nelle mediazioni in materia di responsabilità medica e sanitaria si potrà designare il mediatore, anche in deroga dal criterio della turnazione, tra i professionisti che abbiano dichiarato e dato prova di specifica competenza ed esperienza.

L'elenco dei mediatori è tenuto con una numerazione progressiva dei nominativi, tenendo presente, come criterio per l'inserimento, la data di delibera di ammissione nell'elenco da parte del Consiglio Direttivo, e, a parità di data, l'ordine alfabetico.

Le parti, prima della designazione del Responsabile, possono individuare anche congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi di OCF.

4. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

5. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre un giorno dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico, anche a mezzo posta elettronica.

6. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di OCF. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Il mediatore che chiede l'iscrizione nell'elenco dei mediatori di OCF accetta il regolamento di procedura, il codice etico e il regolamento disciplinare dell'organismo, nonché il compenso stabilito.

7. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non

può percepire compensi direttamente dalle parti.

8. Il mediatore deve informare immediatamente l'OCF ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera.

9. Nel corso della procedura, le parti possono richiedere ad OCF, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile di OCF nominerà un altro mediatore. Il Responsabile di OCF provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'organismo medesimo.

Qualora il mediatore sia stato indicato dalla parte attivante, la parte invitata può chiederne per scritto la sostituzione, almeno 3 giorni prima dell'incontro di mediazione.

10. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che affianchi il mediatore nell'esercizio della sua funzione.

11. Solo in casi particolari ovvero qualora la controversia lo renda assolutamente necessario, su richiesta del mediatore, il Responsabile, per il tramite della Segreteria, individua un esperto, specificamente preparato in mediazione, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso il tribunale, seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore e/o dalle parti. La nomina è subordinata all'accordo delle parti, le quali si impegnano altresì a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale, salvo diverse tariffe migliorative concordate anche con gli ordini professionali. Al pagamento dell'esperto provvederanno direttamente le parti. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

12. L'ufficio di Responsabile dell'Organismo è incompatibile con la nomina come mediatore; egli tuttavia, ove sia mediatore, sostituendosi al mediatore originariamente designato, potrà sottoscrivere i verbali di mancata conciliazione per mancata partecipazione della parte per gli effetti di cui all'art. 5 d.lgs.28/2010, ovvero, nelle medesime ipotesi, potrà designare altro mediatore in sostituzione, anche prescindendo dai criteri di cui al precedente comma 3.

13. Requisito necessario per l'iscrizione all'Elenco dei mediatori di OCF é l'attestato di partecipazione a un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto secondo i criteri e secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo d'accordo con il Comitato Scientifico.

I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OCF, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento.

In ogni caso l'iscrizione nell'Elenco è subordinata ad una valutazione del candidato, che avverrà due volte l'anno, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo d'accordo con il Comitato Scientifico, compreso lo svolgimento di un periodo di tirocinio secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo. OCF si riserva di poter monitorare l'attività svolta dai mediatori durante gli incontri a loro assegnati.

14. Presso l'Organismo è istituito l'Elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale. E' fatta salva la facoltà per l'Organismo di istituire ulteriori elenchi, determinandone all'uopo i relativi criteri di specializzazione, anche ai fini della co-mediazione, previa delibera del Consiglio Direttivo dell'Organismo, sentito il parere del Comitato Scientifico.

15. Il mediatore è tenuto all'aggiornamento costante della propria formazione e all'adempimento dei requisiti formativi richiesti dalla vigente normativa e dal Consiglio Direttivo per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori di OCF.

Su richiesta di OCF il mediatore dovrà fornire gli attestati comprovanti lo svolgimento dei corsi e/o dei tirocini effettuati.

Art. 8 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico; in ogni caso, i giudici di pace ed i magistrati onorari, finché dura il loro mandato, non possono svolgere attività di mediazione.

2. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

a) abbia in corso , o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;

b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

3. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.

4. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

5. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 9 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tale scopo tutte le parti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di riservatezza.

5. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. 6. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria, il Responsabile, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità o deferire il giuramento decisorio sui fatti, sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni acquisite nel procedimento di mediazione e sulle circostanze di cui sono venute a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 10 – Primo incontro di mediazione

1. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente; ove ciò non sia possibile, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri di rappresentanza e di conciliazione della controversia. Le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
2. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo procede.
3. Ove le parti dichiarino di voler proseguire, la procedura di mediazione prosegue con lo svolgimento dell'incontro anche nella stessa giornata ovvero con il rinvio a data successiva.
4. Al termine del primo incontro, il mediatore redige processo verbale, dando atto:
 - della volontà delle parti di proseguire nella procedura di mediazione
 - oppure del mancato consenso a proseguire
 - ovvero del mancato accordo
 - ovvero della mancata partecipazione di una o di tutte le parti
 - ovvero dell'accordo raggiunto

11. Procedimento di mediazione.

1. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
3. Al termine di ciascun incontro viene redatto verbale in cui il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
4. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
5. Quando le parti ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
6. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione di una o più parti, il mediatore non può formulare la proposta.
7. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del

procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

9. Le parti fanno pervenire alla Segreteria di OCF, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della proposta, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 12 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall'art. 5;
- b) quando le parti non intendono proseguire oltre il primo incontro;
- c) quando le parti raggiungono un accordo;
- d) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- e) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
- f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
- g) quando le parti in qualsiasi momento dichiarino di non avere interesse a proseguire il procedimento.

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

3. Se la mediazione si chiude senza accordo, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

4. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dai loro legali e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria e di esso è rilasciata copia alle parti del procedimento che ne facciano richiesta.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto, come tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo medesimo, sono assolti dalle parti.

8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione.

9. La sospensione o la cancellazione dell'organismo dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

Art. 13 - Indennità

1. L'indennità è determinata in base al valore della lite, secondo i criteri stabiliti nel codice di procedura civile e comprende: le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione. Tali indennità sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento, anche nell'eventualità che abbandoni il procedimento.
2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 7, comma 11.
3. Per le spese di avvio del procedimento, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00 oltre iva, a titolo di copertura delle spese di gestione amministrativa della procedura, che deve essere versato, dalla parte attivante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al primo incontro di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro. La Segreteria potrà richiedere alla parte attivante il rimborso delle spese postali per l'attivazione della domanda. Le spese di avvio sono dovute anche nel caso in cui le parti decidano di non proseguire al primo incontro.
4. Per le spese di mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, che deve essere interamente versato prima dell'incontro di mediazione. Nel caso in cui le parti dichiarino al primo incontro di non voler proseguire, non sono dovute spese di mediazione.
5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per OCF.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Nel caso in cui il valore sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra quanto dichiarato dalle parti, il Responsabile determina la fascia di riferimento del il valore della procedura e lo comunica alle parti.
7. L'indennità dovuta è aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta:
8. E' facoltà di OCF:
 - a) aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti o dal Responsabile dell'Organismo.
 - c) chiedere il rimborso per le spese di cancelleria;
9. nelle ipotesi sopra previste in cui viene applicato l'aumento delle indennità, le parti debbono provvedere al saldo entro sette giorni dalla comunicazione della segreteria.
10. OCF provvederà ogni tre anni alla rideterminazione dell'ammontare delle indennità.

Art. 14 – Diritto di accesso

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate ovvero riservati al solo mediatore, cui ha accesso la sola parte depositante.

Art. 15 – Adempimenti e responsabilità delle parti

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
 - a) La corretta compilazione della domanda di mediazione e la proponibilità della domanda medesima, con riferimento alla materia, alla suscettibilità a rientrare tra le materie di cui agli artt. 2 e 5 dlgs. 28/2010 e succ. Mod. , alle condizioni richieste

dalla vigente normativa, ivi compresa la competenza territoriale di cui all'art. 4 co. 1 dlgs. 28/2010 e succ. mod., nonchè all'oggetto e ragioni della pretesa;

b) la qualificazione della natura della controversia;

c) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 3 del presente Regolamento;

d) la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio, ove previsto;

e) l'indicazione del valore della controversia;

f) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;

g) la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;

b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'attivante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte attivante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 co. 4 lett. b) di questo regolamento.

Art. 16. – Regolamento

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Regolamento letto, revisionato e approvato dal Direttivo in data 08/07/2014.